



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 60 / 2020

Oggetto :

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50
TUEL: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19;
ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA
PARCHI, AREE VERDI E PERCORSI CICLOPEDONALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del DPCM 9 marzo 2020 che estende le misure del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale e con il quale si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

TENUTO CONTO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Calcinaia e allo stato di evoluzione del contagio, con ordinanza sindacale n. 52 del 17/03/2020 sono state adottate misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati;

- ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.L. 25/03/2020 n.19 il quale dispone che "... le misure continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni ..." alla data odierna la suddetta ordinanza ha perso efficacia, considerato il permanere della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia all'interno del nostro territorio; risulta necessario adottare nuovo provvedimento;

VISTO il DPCM 01/04/2020 che proroga fino al 13/04/2020 l'efficacia delle disposizioni emanate in materia di Covid-19;

RAVVISATA la necessità di proseguire nel porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale nel rispetto del suddetto D.L.;

RITENUTO, quindi, di confermare, l'adozione delle misure eccezionali in materia di chiusura parchi, aree verdi e percorsi ciclopeditoni disposte dalla precedente ordinanza n. 52 del 17/03/2020.

VISTO l'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

1. la prosecuzione della chiusura, con vigenza immediata, di tutti i percorsi ciclo-pedonali nonché la chiusura dei Parchi ed Aree Verdi Pubbliche Comunali e dei campi da gioco recintati e non, presenti all'interno del Comune di Calcinaia, con il divieto della circolazione ciclo-pedonale valido per tutti i giorni della settimana fino a cessata emergenza disposta con successivo provvedimento di revoca;
2. la prosecuzione del divieto di attività ricreative (es. passeggiate) e sportive (es. jogging) sulle piste ciclabili pedonali, nei parchi e aree verdi e nei campi da gioco, anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo fino a cessate esigenze;
3. il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di circolazione agli accessi dei percorsi ciclopeditoni dei Parchi ed Aree Verdi Pubbliche Comunali e dei campi da gioco recintati e non;
4. che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00, così come stabilito con Delibera G.C. n. 110 del 27.11.2008.

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;

La presente ordinanza ha validità ed efficacia per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, o fino a sopraggiunta normativa che ne stabilisca nuovi termini.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 04/04/2020

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.

